



ORDINANZA 25/2021

SOSTA GRATUITA A RASO PER I VEICOLI ECOLOGICI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con ordinanza 44/20 è stato disposto di riconoscere la sosta gratuita negli stalli a pagamento a raso per i veicoli elettrici, a metano e ibrido-elettrici (aventi cilindrata fino a 2000 cc) sino al 30 giugno 2020;

Vista la deliberazione 218 del 29/06/2021 con cui la Giunta Comunale ha disposto la gratuità della sosta sino al 30/06/2022 per i veicoli elettrici, ibrido-elettrici con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60 g/km e a metano;

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 Codice della Strada e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e l'art. 52 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, l'art. 37 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale 88/2020 con il quale l'incarico di responsabile del Servizio Infrastrutture 3 è stato attribuito all'arch. Lorenzo Agostini;

ORDINA

- la gratuità della sosta negli stalli a pagamento a raso per i veicoli elettrici, ibrido-elettrici con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60 g/km ed a metano dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
- che tale agevolazione sia riconosciuta ai mezzi rientranti nelle categorie suddette mediante esposizione di copia della carta di circolazione da esporre sul parabrezza e dalla quale sia ben visibile la parte riguardante il tipo di propulsione nonché la targa del veicolo eventualmente omettendo i dati sensibili.

Dispone altresì la revoca, per la parte relativa all'area di che trattasi, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge 241/90, si avverte che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Udine, 30 giugno 2021

Il Dirigente del Servizio
Arch. Lorenzo Agostini